


Per il Sistri primo banco di prova

Da domani al via la tracciabilità informatica dei rifiuti ma resta il registro cartaceo



A CURA DI
Paola Ficco

È domani, martedì 1° ottobre 2013, la data chiave per iniziare la tracciabilità informatica dei rifiuti mediante il Sistri, inserendo le chiavette Usb nei computer e accendendo le black boxes degli automezzi. Da domani, infatti, secondo l'articolo 11 del Dl 101/2013, l'obbligo del Sistri decorre per enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, compresi i nuovi produttori (cioè i produttori di rifiuti derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti).

Mentre i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e - nella sola Campania - i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani (salvo una possibile proroga annunciata nelle pieghe dell'articolo 11, commi 3 e 8) partiranno il 3 marzo 2014.

La dizione legislativa ha sollevato una serie di dubbi ai quali Confindustria - con il documento del 16 settembre 2013, pubblicato sul sito confederale il giorno dopo (si veda il Sole 24 Ore del 19 settembre) - ha cercato di offrire indicazioni il più possibile conformi alle intenzioni di semplificazione dichiarate dal ministro dell'Ambiente, Andrea Orlando, nel rispetto della normativa.

Nel documento si legge che relativamente ai soggetti che devono operare con il Sistri dal 1° ottobre 2013, si devono intendere:

- per «trasportatori di rifiuti pericolosi»: le aziende iscritte al Registro delle imprese con codice Ateco 49 (trasporto terrestre e trasporto mediante condotte), iscritte all'Albo gestori ambientali alla categoria 5. Restano esclusi, in particolare, i trasportatori di rifiuti pericolosi iscritti all'Albo gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006 (produttori iniziali, trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi per non oltre 30 Kg o litri al giorno);

- per «gestori di rifiuti pericolosi»: le imprese che trattano rifiuti pericolosi prodotti da terzi, individuate al Registro imprese con codici Ateco 38 e 39 (in particolare, codice 38: attività di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti; recupero dei materiali; codice 39: attività di risanamento e altri servizi di gestione rifiuti);

- per «nuovi produttori»: i produttori di rifiuti pericolosi deri-

vanti da operazioni di trattamento di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi, svolte in impianti individuati con codici Ateco 38 e 39;

- gli intermediari e i commercianti di rifiuti pericolosi.

Del resto, è mediante i codici Ateco che l'Istat codifica le attività economiche, ed è questa la classificazione usata dall'agenzia delle Entrate. Né potrebbe essere diversamente se, per contenere il più possibile l'impatto del primo avvio del Sistri, la tracciabilità informatica è stata dichiarata da parte del ministro Orlando come relativa a 17 mila imprese anziché alle 70 mila iniziali. Un'interpretazione inutilmente restrittiva dell'articolo 11, invece, potrebbe includere quasi tutti, anche il settore del «trasporto in conto proprio»: in questo caso si può stimare che l'obbligo riguarderebbe quasi 50 mila imprese.

I produttori iniziali di rifiuti pericolosi cominceranno a usare il Sistri dal 3 marzo 2014. Quindi, trasportatore e recuperatore/smaltitore (almeno fino al 3 aprile 2014) subiranno sia la complessità informatica del Sistri sia quella cartacea delle scritture tradizionali, poiché i produttori, per limitare la propria responsabilità, devono ricevere la quarta copia del formulario di trasporto. In base all'articolo 12, comma 2, Dm 17 dicembre 2009, per il mese successivo alle diverse date di partenza, le imprese dovranno usare il cosiddetto "doppio binario", cioè chiavette Usb, black boxes, registri e formulari cartacei.

La platea degli obbligati, tuttavia, resta dinamica; infatti, il comma 4 dell'articolo 11 prevede un Dm che individui altre categorie di obbligati da ricercare, sembra, tra i produttori di rifiuti non pericolosi.

I rischi per chi non si adegua

Le sanzioni per i rifiuti pericolosi dettate dall'articolo 260 bis del Dlgs 152/2006

VIOLAZIONE E RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONE
Mancata iscrizione entro i termini (comma 1)	Amministrativa pecuniaria da 15.500 a 93.000 euro
Omesso pagamento del contributo per l'iscrizione entro i termini (comma 2)	Amministrativa pecuniaria da 15.500 a 93.000 euro più la sospensione immediata del servizio
Omessa compilazione registro cronologico o scheda Sistri Area movimentazione, secondo quanto stabilito dal Sistri	Amministrativa pecuniaria da 15.500 a 93.000 euro più la sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile, compresa la sospensione dalla carica di amministratore (da 2.070 a 12.400 euro per imprese con meno di 15 dipendenti) Se non è pregiudicata la tracciabilità: da 520 a 3.100 euro
Trasmissione di informazioni incomplete o inesatte (1) (2)	
Alterazione fraudolenta di uno qualunque dei dispositivi o ostacoli al corretto funzionamento (commi 3 e 4) (1)	
Inadempimento degli ulteriori obblighi previsti dal Sistri (comma 5) (1) (2)	Amministrativa pecuniaria da 15.500 a 93.000 euro per ogni violazione
Predisposizione di un falso certificato di analisi di rifiuti recante false indicazioni su natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (3)	Articolo 483 Codice penale (reclusione fino a 2 anni)
Inserimento di un certificato falso nei dati da fornire al Sistri (comma 6) (3)	
Trasporto senza copia cartacea della scheda Sistri Area movimentazione e, se richiesto dalla norma, senza copia del certificato analitico (commi 7 e 9) (1) (2) (3)	Articolo 483 Codice penale (reclusione fino a 2 anni) anche in caso di trasporto con certificato di analisi con false indicazioni su natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti Se non è pregiudicata la tracciabilità: da 270 a 1.550 euro
Trasporto accompagnato con una copia cartacea della scheda Sistri Area movimentazione alterata in modo fraudolento (comma 8) (3)	Articoli 477 e 482 Codice penale (rifiuti pericolosi: pena aumentata fino a 1/3)

Note: (1) Alle violazioni compiute entro il 1° giugno 2014 (gestori) e 3 novembre 2014 (produttori e Campania) la sanzione è ridotta ad 1/10. Alle violazioni compiute nei quattro mesi successivi a tali termini, la sanzione è ridotta ad 1/5. No alle riduzioni se l'omessa compilazione registro cronologico o Scheda Sistri Area Movimentazione derivano da «comportamenti fraudolenti»; (2) le sanzioni per le violazioni commesse fino al 31 marzo 2014 (per chi parte dal 1° ottobre 2013), e fino al 30 settembre 2014 (per chi parte dal 3 marzo 2014), sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale; (3) condotta sanzionata anche dal Dlgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle società dipendente da reato



Scheda movimentazione

- La scheda Sistri Area movimentazione è il documento informatico che, in sostanza, sostituisce il tradizionale formulario. Si compone di tre sezioni (produttore, trasportatore, destinatario) compilate da ciascuno dei soggetti che interviene sul rifiuto. Ogni sezione contiene anche i dati anagrafici del soggetto che la compila. La sezione "trasportatore" contiene anche l'anagrafica di tutti i soggetti coinvolti nel trasporto del rifiuto